

**CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE DI UN SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLE
PERSONE CON DISABILITÀ E ALLE LORO FAMIGLIE E COMODATO D'USO GRATUITO DI
IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE DEL CENTRO DOCUMENTAZIONE HANDICAP**

(Rif. determinazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali/Servizi Abitativi n. _____ del _____)

L'anno **duemilaventitre**, tramite sottoscrizione digitale del presente documento, alla quale si rimanda per la data del presente atto

TRA

1) Dr.ssa Barbara Tedeschi, nella sua qualità di Dirigente del Settore Servizi Sociali/Servizi Abitativi, tale nominata con atto di assegnazione del Sindaco del Comune di Carrara, _____, domiciliata per la carica presso la Sede Comunale in Piazza 2 Giugno, Carrara, la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto del Comune di Carrara, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e ii, di seguito denominato "Comodante"

E

2) _____, nata/o a _____, il _____, cod.fisc. _____/il la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante di _____, con sede in _____ P.Iva/C.F. _____, iscritta al Registro _____, numero di iscrizione _____ con _____ iscritta e positivamente revisionata, ai sensi della L.R.T. 29/1993 e/o Iscritta nel RUNTS Registro Unico del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 117/2017, _____ di seguito "Comodatario"

PREMESSO CHE

- con determinazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali/Servizi Abitativi n. _____ del _____ è indetta procedura comparativa ai sensi dell'art. 53 co. 3 del D. Lgs. 117/2017, per l'individuazione di enti del terzo settore interessati a partecipare alla co-progettazione di un servizio di sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie da erogarsi presso immobile di proprietà comunale e attraverso la realizzazione di iniziative solidali e di

coinvolgimento anche di tipo culturale, al fine di promuovere la diffusione di una nuova cultura della disabilità fondata sulla positività e ricchezza di cui ogni persona è portatrice;

- che l'immobile individuato da concedere in comodato d'uso gratuito ai sensi e per gli effetti dell'art. 71, comma 2, del D. Lgs. 117/2017, è sito in Via del Cavatore n. 7 piano T, identificato al catasto dei terreni quale ente urbano al Foglio 42 particella 709 Sub.7, destinato al progetto "Centro Documentazione Handicap";
- che tale immobile è già stato affidato nel tempo, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del Regolamento per l'uso da parte di terzi dei beni immobili demaniali indisponibili e disponibili del Comune di Carrara approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 37 del 21/03/2012, alle finalità sociali di cui sopra;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto del contratto

Per la co-progettazione di che trattasi, il Comune di Carrara concede in comodato d'uso gratuito all'Associazione/Comodataria, l'immobile sito in Via del Cavatore n. 7 piano T, identificato al catasto dei terreni quale ente urbano al Foglio 42 particella 709 Sub.7, destinato al progetto "Centro Documentazione Handicap" per tutta la durata della presente Convenzione.

Nell'ambito delle attività di interesse generale, come previste dall'Art. 5 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, per brevità CTS) da interpretare alla luce del diritto interno (legge n. 328 del 2000) e nella più ampia prospettiva tracciata dal diritto dell'UE, COM 2006 recante "*Attuazione del programma Lisbona: i servizi sociali d'interesse generale nell'Unione*", come richiesto con parere del Cons.di Stato n. 1405/2017, il presente Avviso contempla interventi e attività che rientrano tra i bisogni già individuati dal Comune di Carrara nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione ed organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nel settore sociale, come segue:

- Attività di apertura al pubblico del Centro di Documentazione Handicap presso immobile di proprietà comunale sito in Via del Cavatore n. 7 piano T, identificato al catasto dei terreni quale ente urbano al Foglio 42 particella 709 Sub.7, per informazioni, appuntamenti, prestiti di libri e/o di materiale audiovisivo;
- Attività di formazione e di sostegno alle persone disabili ed alle loro famiglie attraverso seminari, convegni, corsi di aggiornamento sulla disabilità e/o sulle difficoltà di apprendimento;
- Assistenza nei percorsi di integrazione e valorizzazione dell'autonomia delle persone con disabilità.

Articolo 2 - Uso dell'immobile

L'immobile oggetto del contratto di comodato d'uso gratuito è destinato esclusivamente ad uso del Comodatario per l'espletamento delle attività di competenza come definite dalla presente Convenzione per la gestione del Centro Documentazione Handicap.

L'immobile è concesso in comodato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, come visto e gradito in vari sopralluoghi.

Il Comodatario dichiara di aver visitato l'immobile e di averlo trovato nelle condizioni adatte all'uso convenuto, accettando così l'immobile nello stato di fatto in cui si trova; di prenderlo in consegna dalla data di sottoscrizione del presente atto, costituendosi da quel momento custode del medesimo ed impegnandosi ad utilizzarlo con diligenza secondo le modalità qui previste e, al termine d'uso, a riconsegnare l'immobile concesso nello stato medesimo in cui l'ha ricevuto, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.

All'atto della consegna verrà redatto il verbale di presa in carico.

Articolo 3 - Oneri

Le spese per le utenze e per gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione restano a carico del Comodante.

Articolo 4 - Durata

La durata del contratto è stabilita con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto e verrà garantita per tre anni, n. 36 (trentasei) mesi. Inoltre, quale metodologia di attività collaborative, oltre che di procedimento amministrativo, orientate all'attivazione del paternariato, la co-progettazione ha una natura "circolare" per cui si prevede la possibilità di essere riattivata allorquando si manifesti la necessità o anche l'opportunità di rivedere o implementare l'assetto raggiunto con la co-progettazione. Tale riattivazione, non potrà comunque riguardare aspetti caratterizzanti del progetto e non potrà produrre modifiche al progetto tali che, se originariamente previste, avrebbero potuto determinare una diversa individuazione del partner di co-progettazione. Allo scadere dei termini, il Comune di Carrara può avvalersi della proroga tecnica per il periodo massimo di n. 6 (sei) mesi, ai sensi dell'art. 106 D. Lgs. 50/2016 agli stessi patti e condizioni nelle more dell'espletamento di una nuova procedura comparativa, al fine di garantire l'esecuzione del servizio senza interruzioni fino al subingresso del nuovo aggiudicatario. Qualora il Comune non si sia avvalso della facoltà di proroga, la Convenzione si intende risolta senza necessità di alcuna disdetta delle parti.

Articolo 5 - Risorse economiche e modalità di rimborso spese

In ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione che si attiva con gli Enti del Terzo Settore, le risorse economiche messe a disposizione dall'Amministrazione precedente sono da ricondursi ai contributi, come disciplinati dall'art. 12 della

legge n. 241/1990. L'articolo 56, comma 2, del Codice stabilisce che le Convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle Amministrazioni pubbliche alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'articolo 17, comma 3, del Codice vieta i rimborsi spese di tipo forfetario. Il rimborso economico delle spese sostenute avverrà nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della Convenzione, come statuito all'articolo 56, comma 4 del CTS. L'importo complessivo del rimborso spese è stabilito in Euro 5.000,00 annui (Iva esente), per il totale di Euro 15.000,00 per la durata complessiva dell'affidamento corrispondente a n. 36 (trentasei) mesi. Il rimborso spese avverrà trimestralmente previa consegna da parte dell'ETS all'Amministrazione procedente di apposita rendicontazione delle attività svolte e delle spese per esse effettivamente sostenute e, appunto, documentate. Con riferimento alla rendicontazione delle spese e dei costi sostenuti, si ritiene che possa essere considerata, quale prassi tuttora valida, la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (così come chiarito dalle Linee Guida approvate con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 72/2021).

Articolo 6 - Obblighi assicurativi

L'Associazione/Comodataria è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

L'articolo 18 del Codice stabilisce che gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari, devono assicurarli sia contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività di volontario, sia per la responsabilità civile verso i terzi. Tale copertura assicurativa è "elemento essenziale" delle Convenzioni tra enti del Terzo settore e le Amministrazioni pubbliche. I relativi costi, nella quota parte connessa al servizio, sono a carico dell'Amministrazione Comunale e sono compresi tra le spese rendicontabili citate, fermo restando che la stipulazione debitamente esibita, rimane a carico dell'Ente che risulta aggiudicatario.

Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da:

_____ Agenzia di _____

_____, numero _____ in data _____

_____, scadenza _____;

e da:

_____ Agenzia di _____

_____, numero _____ in data _____

_____, scadenza _____;

Articolo 7 - Controlli e responsabilità

L'Associazione effettua il servizio secondo le modalità previste dalla presente Convenzione. E' tenuta alla rendicontazione trimestrale delle attività ed a coordinarsi con il RUP (responsabile del procedimento presso Settore Servizi Sociali/Servizi Abitativi – U.O. Servizi Amministrativi/Integrazione Socio-Sanitaria e Attività Amministrativa del Terzo Settore. L'Associazione è tenuta a garantire la continuità del servizio in ogni tempo. Non è ammessa la sospensione anche temporanea, ad eccezione di quanto prescritto dall'art. 1218 del codice civile. L'Associazione risponde del comportamento dei dipendenti o volontari sia per l'esecuzione del servizio, che per la relativa disciplina interna ed esterna con l'utenza. Essa è pertanto unica esclusiva responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti Autorità di vigilanza. L'Associazione ed il proprio personale sono tenuti, inoltre, al rigoroso rispetto del Regolamento sulla privacy (regolamento generale sulla protezione dei dati, 27-4-2016 n. 2016/679/UE recepito con D. Lgs. 101/2018) soddisfacendo gli adempimenti richiesti dalla norma stessa. Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio, di cui all'Art. 1, reso dall'Associazione. Il Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di Carrara, ha diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale impiegato che non offra garanzia di capacità, professionalità e non risulti idoneo.

Articolo 8 – Penali, revoca e decadenza della concessione

L'Associazione/Comodataria, ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni di cui alla presente Convenzione, è tenuta al pagamento di una penale che varia secondo la gravità dell'infrazione.

L'Amministrazione Comunale, previa contestazione all'aggiudicatario, potrà applicare le seguenti penali:

- € 150,00 per ogni giorno di sospensione del servizio senza giusta e motivata causa;
- € 100,00 secondo la gravità dell'infrazione, per il mancato rispetto di tutti obblighi previsti dalla presente Convenzione volti ad assicurare la regolarità e la qualità dell'attività servizio.

In caso di recidiva e di mancata ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Amministrazione per la violazione degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto. Alla contestazione delle inadempienze, l'Associazione ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione.

Il Comune di Carrara si riserva la facoltà di procedere alla revoca della concessione in qualsiasi momento, con semplice avviso scritto, per motivi di superiore interesse pubblico discrezionalmente

valutati. La concessione di utilizzo dell'immobile potrà essere oggetto di decadenza con conseguente restituzione dell'immobile nei seguenti casi:

- Per uso dell'immobile per scopi diversi da quelli pattuiti nella presente concessione;
- In ogni caso di gravi violazioni alle condizioni contrattuali della concessione che rendano obiettivamente impossibile la continuazione del rapporto fiduciario;
- In caso di cessione in tutto o in parte dell'immobile a terzi.

Il comodante può procedere alla revoca o alla sospensione della concessione per rilevanti motivi di pubblico interesse. In ogni caso la revoca o la decadenza della concessione sono disposte con determinazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali/Servizi abitativi, con effetti dal giorno stabilito dall'atto stesso.

Articolo 9 - Modifica al contratto

A pena di nullità, qualunque modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

Articolo 10 - Trattamento dati personali

I dati personali forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni di cui alla normativa Regolamento UE n. 679/2016 e dal Decreto Legislativo n. 196/2003, come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018, per il conseguimento delle finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di Legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016.

Articolo 11 - Registrazione

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131; le spese relative saranno interamente a carico del Comodatario. Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642.

Articolo 12 - Foro Competente e Norme Finali

Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile, in particolare dall'art. 1803 all'art. 1812, e le altre leggi, e le altre leggi vigenti in materia di comodato.

Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente il Foro di Massa Carrara.

Per il Comune di Carrara
Dirigente Settore Servizi Sociali/Servizi Abitativi
Dr.ssa Barbara Tedeschi

Per l'Associazione/Comodataria
Il Presidente
